

viva

Una gita fuori porta, in
aprile, al
**Villaggio
Leumann.**
Pochi lo conoscono
veramente...non mancate!

Il bollettino interno informativo di **VIVANT**

2002

VIVANT Associazione per la Valorizzazione delle Tradizioni Storico Nobiliari

Costituita il 18 Maggio 1995. Atto notaio Ettore Morone - repertorio n° 75347 registrato il 2 Giugno 1995 n° 15397 Codice fiscale 97574390015

c.c. bancario **VIVANT** n° 38177 presso Sede Centrale di Torino della Banca Nazionale del Lavoro (CAB 1.000, ABI 1.005).

Sede sociale: via Assetta 23 Torino

Sede operativa: Via Morgari 35

10125 Torino

tel. e fax 011-6693680

Sito Internet: www.vivant.it

email: mail@vivant.it

Anno 8 Numero 56 aprile

Editoriale del Presidente

Succede!

A volte la tecnologia prende la mano, e vengono fuori dei pasticci. Così è successo, nel numero scorso di **VIVA**, per l'articolo di Luigi Michellini di San Martino. A forza di taglia e incolla (operazione ben nota a chi usi un po' Word) lo scritto si è trasformato in un puzzle con i pezzi messi a caso, e il disegno completo si è perso; anzi, qualcuno può essersi chiesto che cosa diavolo Luigi volesse dire!

Gli chiedo scusa, e cerco di rimediare ripubblicando, senza strane mescolature - spero - il suo interessante pezzo.

Vi giungerà, questo numero di **VIVA**, dopo Pasqua, e quindi i miei auguri saranno superati, ma ve li formulo ugualmente, a valere anche per i giorni futuri: che queste piccole vacanze servano a ritrovare se stessi e la propria spiritualità!

Fabrizio Antonielli d'Oulx

raccogliendo la quota
2002.....

**LO
STATUS NOBILIARE
NELL'ATTUALE
ORDINAMENTO GIURIDICO
ITALIANO**

di Luigi Michellini di San Martino
Presidente della Corte d'Onore e
Delegato alla Giunta Araldica Centrale
del
Corpo della Nobiltà Italiana.

L'indomani dell'entrata in vigore della costituzione repubblicana la maggior parte degli studiosi di diritto nobiliare, quasi tutti benpensanti, sembrarono accogliere con sollievo la formulazione della XIV disposizione transitoria. Infatti la cosiddetta cognomizzazione dei predicati fu ritenuta equiparabile a un *ricoscimento larvato* non solo di una parte almeno dei titoli nobiliari, ma addirittura - quanto meno in via strumentale e di fatto - della pregressa normativa *in subiecta materia*. Tanto grande fu quella che ben si può definire l'illusione del momento che taluni guardarono con soddisfazione al

fatto che fossero *storicizzate* le disposizioni in materia nobiliare. Infatti molti araldisti non vedevano di buon occhio quelle post-unitarie, in particolare alcune parti dell'ordinamento del 1943 e, soprattutto, l'abolizione della successione femminile del 1926. Né era mancato in proposito chi non s'era peritato di definire *illegittime* queste norme, in quanto in asserito contrasto con la prima parte dell'art. 79 dello Statuto albertino. Fu così, del tutto accademicamente, preconizzata la cognomizzazione con sentenza dei tribunali della repubblica di predicati relativi a titoli che, senza l'inibitoria del 1926, sarebbero stati trasmissibili in linea femminile.

Come è noto la speranza di questo *ricoscimento larvato* non tardò a rivelarsi per quello che era: una pia confusione tra desiderio e realtà. Si può dire, comunque, che essa, se non prima, certo svanì del tutto con la sentenza del 26 giugno 1967, n° 101 con la quale la Corte costituzionale sancì la completa portata *eversiva* della disposizione XIV. In altre parole si deve concludere, per semplificare il discorso, che nell'ordinamento italiano i titoli nobiliari *non sono oggetto di alcun diritto*. Anche se ciò è eccessivo forse, ed è certo inelegante se non altro perché lede l'*elegantia iuris*, conviene ritenere che detti titoli non possano nemmeno formare oggetto

Qualcuno non si è
ancora ricordato della
quota 2001; si sta

di cognizione come fatto produttivo di un diritto non solo alla cognomizzazione, ma addirittura alla tutela del nome.

In tal senso si è orientata - o, forse, coerentemente si è adeguata - la giurisprudenza, come mostra un'impetosa rassegna di quella più recente.

La Cassazione (cass. 07.03.1991, n° 2426) riconosce sì il diritto all'inibitoria contro chi usurpi il cognome di altri anche quando questa usurpazione consista nell'aggiunta di un predicato che, ai sensi della disposizione XIV, fa parte integrante del cognome usurpato. Respinge peraltro l'istanza risarcitoria negando, sostanzialmente in fatto, la prova del pregiudizio e del dolo o della colpa dell'autore dell'illecito. L'aspetto positivo di questa sentenza è forse dato dalla ribadita equiparazione all'*esistenza* del predicato del suo riconoscimento prima dell'entrata in vigore della costituzione, cosa che, come si sa, avvenne ben dopo il mutamento istituzionale. Purtroppo assai più negativo è il rovescio della medaglia. Infatti è resa poco sanzionata l'usurpazione del cognome. Così ben scarso è il deterrente nei confronti di chi non si periti di perpetrare questo tipo di indelicatezze. Per di più, sul piano probatorio, si nega che il danno per chi sia vittima di queste sgradevoli situazioni risieda *in re ipsa*. Quest'ultima è, probabilmente, una logica - seppure estrema - conseguenza del principio secondo il quale i titoli nobiliari, come s'è ricordato, non sono oggetto di alcun diritto.

Conferma questa asserzione una successiva decisione della suprema Corte (cass. 07.11.1997, n°10936) che suona nel senso che l'usurpazione di predicato nobiliare cognomizzato non integra per ciò stesso il pregiudizio di cui all'articolo 7 del codice civile. Infatti detto pregiudizio riguarderebbe la sfera d'individuazione della persona e "non pure una dimensione che presuppone una rilevanza giuridica del titolo nobiliare, esclusa da ogni tutela giurisdizionale nell'ordinamento giuridico italiano". In soldoni: basta non spacciarsi per un altro, e ancora

occorre che, così facendo, si integri una vera e propria fattispecie illecita, come potrebbe essere quella criminosa di sostituzione di persona.

La Cassazione motiva in altri passi della citata sentenza questo indirizzo con il solito richiamo al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della costituzione. Come si ricorderà è questo il principio posto alla base delle decisioni eversive dei titoli nobiliari. E' del tutto inutile obiettare che si tratta di affermazioni inconferenti e addirittura controproducenti, poiché non v'è rimedio contro un luogo comune consolidato dal diritto, ancorché logicamente erroneo.

D'altronde, come oppugnare una così vasta e tronfia schiera di *chiarissimi*, *onorevoli* e persino di abusivissime *eccellenze* che, con la più olimpica impenetrabilità al ridicolo e all'ironia, ha interpretato il concetto quasi nel senso che, per il solo fatto di averla solennemente enunciata, la legge suprema abbia, per così dire, anche realizzato questa indefinibile pari dignità sociale? Naturalmente nessuno degli'interessati ammetterà mai di aver sostenuto una simile assurdità. Non si deve quindi generalizzare e concludere che questa dottrina e questa giurisprudenza siano state prodotte da intelletti dei quali più d'uno - specie se visto in prospettiva - acuto e vivace, ma tutti offuscati dalle passioni e dagli'interessi di parte. Al contrario l'una e l'altra affrontarono, talvolta brillantemente, una realtà piuttosto ostica e imbarazzante. Infatti quella dottrina e, poi, quella giurisprudenza ligie al nuovo corso istituzionale dovettero ingegnarsi per coonestare non poche espressioni del costituente destituite di pregio tecnico, perché frutto poco perspicuo di ambigui compromessi politici ed ideologici.

Una siffatta linea di tendenza non poteva non stingere sulla giurisprudenza di merito con alcune conseguenze preoccupanti. La più significativa - cui già si è fatto cenno - è il diritto di mantenere il predicato in qualunque modo cognomizzato, allorché divenga segno distintivo dell'identità personale.

Dal canto suo lo stesso Giurì di autodisciplina pubblicitaria è giunto al segno di affermare che non è ingannevole (per il pubblico) promuovere dei vini evocando dei titoli nobiliari da parte di chi non ha nessuna relazione di parentela con la famiglia alla quale i titoli stessi appartennero (dec. 02.10.1992, n° 116). Si noti che in questo caso i membri della famiglia *de qua* potrebbero rischiare di veder respinta una loro domanda in giudizio per difetto di legittimazione attiva.

Per la loro ricaduta sulla materia conviene rammentare un paio di decisioni prese dalla Corte costituzionale negli anni novanta. In ambo i casi si tratta di sentenze additive di accoglimento e, quindi, produttive di diritto positivo.

Con sentenza del 03.02.1994, n° 13 la Corte affermò il diritto ad ottenere giurisdizionalmente il mantenimento del precedente cognome in caso di cambiamento involontario "ove questo sia ormai da ritenersi segno distintivo dell'identità personale". La decisione è positiva perché può lodevolmente consentire a certi appartenenti al ceto di rispettare, ad esempio in caso di adozione, l'ultimo comma dell'art. 50 dell'*ordinamento* del 1943.

Del pari produttiva di possibili ricadute sulla cognomizzazione è la sentenza del 23.07.1996, n° 297 che accorda al figlio naturale successivamente riconosciuto il diritto "a mantenere, antepoendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli", anche qui testualmente sempre in forza del sopra teorizzato assunto che privilegia il carattere di "segno distintivo dell'identità personale" che l'uso protratto attribuirebbe al cognome. La ricaduta in ambito nobiliare della decisione è evidente: si pensi al caso di figlio di madre nubile appartenente al ceto, successivamente riconosciuto anche dal padre invece non appartenente al ceto. Certo questa volta la giurisprudenza costituzionale non è del tutto sempre positiva, quanto meno per chi abbia a cuore l'art. 41 del citato *ordinamento* del 1943.

Va ancora detto che tutti gl'indirizzi - costituzionali, di legittimità e di merito - sopra ricordati non sono affatto coerenti con altre norme, alcune delle quali di non minor valore persino rispetto a quell'art. 3 della costituzione che sembra sorreggere l'intero impianto giurisprudenziale.

Allo stato attuale della situazione ogni intervento critico è affatto velleitario. Si fa cenno a queste norme dissonanti, pertanto, poco più che a titolo meramente accademico. Orbene, è proprio legittimo affermare che nell'ordinamento positivo i nobili, in quanto tali, sono un'entità giuridicamente inesistente, una specie di *non-entità*? Qualche dubbio in proposito è quanto meno doveroso. Infatti ai sensi della costituzione (artt. 2 e 18) e dei trattati internazionali (artt. 11 e 14 della Convenzione ratificata con legge 04.08.1955 n° 848) essi costituiscono una minoranza la quale, come tutte le minoranze, è titolare di certi diritti, in particolare del diritto alla conservazione e alla tutela della propria identità.

In altri tempi questo diritto sarebbe stato addirittura valorizzato col definirlo un diritto pubblico subbiiettivo. E, comunque, ora il suo esercizio in forma associata potrebbe essere inibito solo se siffatta attività fosse vietata ai singoli dalla legge penale. *Nulla quaestio*, dunque, almeno sotto questo aspetto. L'antinomia è ben altra: i titoli nobiliari *non sono oggetto di alcun diritto*, con tutte le relative conseguenze. La principale e più drastica di queste sarebbe che la minoranza nobile dovrebbe essere privata del diritto primordiale di ogni minoranza: quello di riconoscere e determinare i propri componenti. Eppure qui non si tratterebbe di ottenere un riconoscimento dei titoli nobiliari, ma solo di individuare chi concorra a far parte di questa minoranza. Una volta tale funzione era demandata ad una normativa di natura pubblicistica che ora è stata abolita. Pertanto, affinché siano rispettati gl'imperativi primari a tutela delle minoranze, questo tipo di attività dovrebbe essere reso altrimenti possibile. La repubblica dovrebbe perciò comportarsi con la minoranza

nobiliare così come deve comportarsi nei confronti di ogni altra minoranza. In particolare dovrebbe dare spazio al riconoscimento di quelle forme associative che, anche solo di fatto, assicurano la sopravvivenza della minoranza *de qua*, in quanto tale, non in quanto i suoi membri si assumano portatori di titoli nobiliari. Non è forse affatto metagiuridico rammentare che dette associazioni svolgono un compito di utilità sociale mantenendo, attraverso la sopravvivenza di una minoranza culturalmente e storicamente rilevante, un patrimonio la dispersione del quale impoverirebbe l'intera comunità. Inoltre, tramontata la mitica età - in realtà mai esistita - dei privilegi, il ceto, per antica e sempre viva tradizione, ancor oggi educa a seguire un elevato codice di comportamento, conforme alla morale comune, al senso civico, alla rettitudine, all'amor di patria e, in generale, a tutti quei valori che è di pubblico interesse privilegiare e diffondere.

Indubbiamente questa perorazione finale ricade nell'ambito del giuridicamente irrilevante, quanto meno *de iure condito*. *De iure condendo*, però, potrebbe suggerire al legislatore l'opportunità d'ispirarsi al diritto comparato, ad esempio a quello francese, più ancora che a quello tedesco: in ambedue i casi, comunque, al diritto, di due repubbliche paradigma di modernità e democrazia.

Il Direttore dell'Archivio di Stato di Asti, dr. **Maurizio Casseti**, ci scrive:
"Nei giorni scorsi **don Vittorio dei duchi Asinari di Bernezzo**, abitante a Torino, con estrema liberalità ha depositato presso l'Archivio di Stato di Asti parte dell'archivio familiare. Si tratta di 9 mazzi di documenti per il periodo 1280 - 1914. Le pergamene sono 188. La documentazione concerne in particolare i luoghi di Asti, Clavesana, Bernezzo, Mombercelli, Casasco, Soglio, Monale, Viale, Camerana, Isola. E' conservata anche la documentazione della famiglia (estinta) Nicolis di Brandizzo. L'archivio verrà presentato al pubblico, in occasione della IV Settimana della Cultura, il **giorno 19 aprile (alle 17.00)** presso

le sale dell'Archivio di Stato di Asti (via Govone 9)".

Pier Giorgio Dragone sta curando per la Banca CRT il 3° volume sui pittori piemontesi dell'800. Gradirebbe ricevere segnalazioni relative a pittori meno famosi, abili comunque nella loro arte, o per lo meno conosciuti storicamente o politicamente.

Chi avesse segnalazioni da fare può rivolgersi a Marisa Reviglio della Veneria (tel. 011 5681400)

Tra storia e curiosità . 2.

Il conte Tommaso di Morienna concede (5 8bre 1223) il diritto di fedeltà de' luoghi di *Busca e Scarnafigi al conte Manfredo Marchese di Saluzzo.*

L'esame (1), ancorchè parziale, dell'archivio privato della nobile famiglia Piemontese SALUZZO-PAESANA ha consentito la lettura di un documento in data 30 mag 1721, ricavato da una scrittura su pergamena («*Extrait d'un Parchemin...etant aux Archives de la chambre des Comtes de Dauphiné...*») stilata a DOGLIANI (2) il 18 apr 1360 e recante, a sua volta, il testo dell'investitura concessa, **nel 1223**, da Tommaso I di SAVOIA (3), a Manfredo III (detto Manfredino) Marchese di SALUZZO (4), nato nel 1205 e deceduto nel 1244(5).

Qui, di seguito, il testo dell'interessante documento: «*Anno Dominicae Incarnationis millesimo ducentesimo vigesimo tertio inditione undecima*», il 27 7bre «*..quinto Kalendas Octobris...*» in Vigone (6), nella chiesa di San Giusto, il Signore Tommaso Conte di Maurien= ne sciolse «*...absolvit Dominum Guillelmum Marchionem de Buscha de fidelitate illa...*» che si era assunto su BUSCA (7) e SCARNAFIGI (8), «*...concedendo dictam fidelitatem Domino Manfredo Marchioni Saluciarum, promittendo per stipulationem solemnem quod numquam per aliquod tempus per se nec per suos haeredes de praedicta fidelitate appellabit, sed...*» in tutto e per tutto il suddetto Signore Tommaso Conte «*...dicto Domino Manfredo concessit et investivit ...*» come é detto negli atti stipulati tra il Signore Tommaso «*...Comitem Sabaudiae et Dominum Manfredum Marchionem Saluciarum, promittendo omnia*

praedicta firma et rata usque in perpetuum habere, et numquam contravenire, quae cartulae sunt in uno tenore,...» la qual pubblica scrittura é integrale, «... *nomina testium sunt haec, D.Bonifacius Marchio de cena grata palea, rodulphus de grexeo, david de la Croce, anserinus de Languilia, et ego Thomas notarius Sacri palatii...*»,richiesto, intervenni e scrissi.

Paolo ORSINI

(1) = Archivio di Stato di TORINO, corte, archivi privati.

(2) = DOGLIANI (CN): 295 m s.m., ab.(1981) 4854. Appartenne, anticamente, ai Vagienni. Fu feudo dei Marchesi di SUSA, dei Marchesi di BUSCA, dei Marchesi di MONFERRATO e di quelli di SALUZZO.

(3) = Tommaso I (1178-1233), figlio di Umberto III (circa 1135 - 89): ottenuta dall'Imperatore Federico Barbarossa l'abrogazione della messa al bando dell'Impero inflitta al padre, comincio' a ricostruire l'avito dominio in PIEMONTE e lo amplio' in SAVOIA

Federico II lo fece (1225) vicario dell'Impero .

(4) = Capostipite fu Manfredo I (uno degli otto figli di Bonifacio del VASTO) che assunse il titolo di M. di S. nel 1142.

(5) = A.MANNO, Patriziato Subalpino, vol.XXIV, p. 59.

(6) = VIGONE (TO):260 m s.m., ab.(1981)5148. BUSCA (CN):500 m s.m.,ab.(1981) 8182. Nel m.e., città fortificata e cplg. del M/to di B. i cui rappresentanti lottarono valorosamente contro i M.di SALUZZO SCARNAFIGLI (CN): 296 m s.m., ab.(1981) 1839.

Sabato 23 marzo scorso si è tenuta a Bruxelles la riunione operativa della CILANE (Commission d'information et de liaison des associations nobles d'Europe). Fabrizio Antonielli d'Oulx vi ha partecipato in qualità di delegato del C.N.I. per lo scambio giovani.

Les Aristocrates

romanzo di

Michel de Saint Pierre

riservato ai Soci ai quali si chiede un rimborso spese di lire 30.000 (16 euro). Per averlo rivolgersi in Segreteria.

Edizione **VIVANT** fuori commercio

Le Armi Gentilizie

Piemontesi da //

Patriziato Subalpino di

Antonio Manno"

a cura di Angelo Scordo.

L'allegato cd riporta tutta l'opera del Manno.

Per i Soci **vivant**, si chiede un rimborso di lire 100.000 (52 euro). Rivolgersi in Segreteria.

La prossima riunione, aperta ad amici e parenti, sarà

SABATO 20 APRILE 2002 alle ore 10.00

per una visita speciale dedicata a **VIVANT**:

Il Villaggio Leumann

Imprenditori illuminati nella Torino Liberty

ci guideranno

Carla Gütermann, Fausta Riva e Roberto Leumann

L'appuntamento è alle ore 10.00 all'entrata del Villaggio, c.so Francia 313, Leumann
(parcheggio all'interno)

La visita finisce alle ore 12.45.

Chi lo desidera può fermarsi a colazione in un piccolo ristorante, raggiungibile a piedi.

Per la colazione "sociale" è necessario prenotarsi telefonando a

Paolo Giugni (tel./fax 011 6638908) o a Fabrizio Antonielli d'Oulx (tel./fax 011 6693680)
entro il 18 aprile